

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 30/04/2019

FATTO

La società ricorrente, in persona del suo liquidatore, è titolare di un conto corrente bancario presso l'intermediario resistente; rappresenta che sulla base dell'analisi degli estratti conto dal 31/03/12 al 31/12/17, effettuata con apposita perizia contabile, emergeva che il TEG, calcolato con la formula $\langle (\text{INTERESSI} + \text{SPESE}) \times 36500 / \text{NUMERI DEBITORI (Escludendo la CMS)} \rangle$ avrebbe superato il tasso soglia usura nel II trimestre 2013 e nel II trimestre 2014 e che «facendo il ricalcolo del Saldo sul Conto Corrente, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, emerge[va] che le somme illegittimamente trattenute e ricevute ammontano ad € 14.093,60, [...] calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente e il saldo risultante dal riconteggio effettuato».

Lamenta inoltre l'indeterminatezza del TAN, posto che «i Tassi realmente applicati dalla Banca, riportati negli estratti conto trimestrali, non sono indicativi dei costi realmente sostenuti e dunque detti tassi non sono sempre quelli concretamente applicati».

Chiede pertanto al Collegio, «previa verifica della legittimità dei calcoli effettuati nelle Perizie Econometriche allegate, il riconoscimento e l'obbligo di restituzione delle somme evidenziate», pari ad € 14.093,60, «in quanto addebitate e trattenute indebitamente».

Costituitosi l'intermediario rileva come la somma chiesta in restituzione risulterebbe solo dal «riconteggio del conto corrente» effettuato azzerando spese e competenze dei trimestri in cui vi sarebbe stato il presunto superamento della soglia usura, mentre non vi è alcun

calcolo specifico riferito all'anatocismo; ritiene, pertanto, che le censure relative all'anatocismo siano sfinite di prova oltreché infondate.

Riferisce che i tassi di interesse applicati al rapporto non hanno superato i tassi soglia, posto che il rispetto di tali limiti è garantito attraverso un controllo sulle condizioni contrattuali concretamente applicate, eseguite tramite procedure informatizzate predisposte proprio a tal fine, nel rispetto delle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM; ritiene, in ogni caso, che dai documenti di sintesi inviati tempo per tempo al cliente emerge il mancato superamento dei tassi soglia usura.

Eccepisce pertanto come la richiesta appaia fondata su presupposti non corretti e sia inoltre sfinite di supporto probatorio e richieda implicitamente al Collegio lo svolgimento di un'attività consulenziale, né, infine, l'elaborato peritale può essere considerato sufficiente ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente; per altro, il ricorrente non avrebbe considerato che le due linee di credito accordate erano di diversa natura (una finanziaria e l'altra commerciale) e dunque appartenevano a categorie di operazioni differenti, che prevedono soglie usura diverse e, pertanto, non possono essere considerate unitariamente.

Chiede perciò al Collegio di dichiarare irricevibile/inammissibile la domanda o, in subordine, di rigettarla.

In sede di repliche, il ricorrente, tramite il proprio CTP, afferma che l'unica formula che individua il TEG su base trimestrale di un conto corrente è quella dettata dalla L. 108/96, ossia $(\text{Interessi} + \text{Spese}) \times 36500 / \text{Numeri Debitori}$, mentre non possono essere prese in considerazione le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, in quanto quest'ultima non ha il potere di emanare norme relative alla metodologia di calcolo del TEG.

In merito al valore probatorio della perizia, richiama la giurisprudenza per la quale la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata, costituisce una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio, nonostante una formulazione della domanda non del tutto perspicua, concerne la presunta violazione della disciplina in materia di usura e anatocismo in relazione a un contratto di conto corrente assistito da un'apertura di credito.

Il ricorrente allega una perizia econometrica, sulla cui base sostiene che vi sia stato il superamento del tasso soglia in due trimestri (Il trim. 2013 e Il trim. 2014) e che in 17 trimestri vi sia stata "usura soggettiva" determinata da mero superamento del TEGM, nonché, ed inoltre, che nel corso del rapporto siano stati applicati interessi anatocistici; oltre ad essere sollevata anche la problematica di una indeterminatezza del TAN.

Già dall'esame delle allegazioni difensive emergono taluni profili di censura nell'operato del consulente di parte che devono essere messi in rilievo: innanzi tutto, che in riferimento al calcolo del TEG, il perito del ricorrente ha utilizzato una formula diversa da quella riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, espressamente negando validità alle indicazioni contenute nelle predette Istruzioni; sul punto, è opportuno riportarsi a quanto precisato nei 'Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura', adottati dalla Banca d'Italia il 3 luglio 2013, e secondo cui *'5. La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati. La Banca d'Italia, attraverso le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l'individuazione delle soglie trimestrali.* Pertanto, se è vero che il giudicante

non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia, è però corretto che gli intermediari devono attenersi alle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM e dunque l'eventuale utilizzo da parte del ricorrente di formule diverse da quelle riportate nelle Istruzioni richiederebbe lo svolgimento di un'attività consulenziale volta alla corretta determinazione dei tassi, anche perché gli stessi tassi soglia ufficiali sono determinati con criteri in linea con quelli da adottarsi dagli intermediari per compiere le prescritte verifiche trimestrali sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo e indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia (Collegio di Bari, decisione n. 8349/2018; Trib. di Milano, n. 9855/2016).

In secondo luogo, quanto alla configurabilità della c.d. "usura soggettiva", nella giurisprudenza dell'Arbitro, si è già puntualizzato come questa richieda la prova *"dell'oggettiva e oggettivamente apprezzabile situazione di pronunciato disagio economico e finanziario della presunta vittima"* nonché *"dello sciente intendimento approfittatorio dell'intermediario erogante"* (così Collegio di Roma, decisione n. 16297/2018; v. anche Collegio di Milano, decisione n. 7737/2017; Cass., n. 18778/2014); mentre, nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna di tali circostanze, limitandosi ad affermare la sussistenza dell'usura "in concreto" sulla base del mero superamento del "TEG medio".

Quanto infine, alla contestazione di una presunta indeterminatezza del TAN, ai sensi dell'art. 117 TUB, e da cui dovrebbe derivare l'applicazione del tasso sostitutivo di legge, dall'elaborato peritale risulta tuttavia che il consulente abbia confrontato il TAN con il TEG, deducendo dalla differenza riscontrata che «i tassi realmente applicati [...] non sono indicativi dei costi realmente sostenuti e, dunque, detti tassi non sono sempre quelli concretamente applicati».

Vi è tuttavia un diverso profilo che assume rilievo decisivo ai fini della presente controversia, il Collegio infatti, attesa l'inattendibilità della perizia di parte in ragione delle metodologie adottate, deve rilevare l'assenza in atti degli estratti conto del rapporto, venendone conseguentemente preclusa qualsiasi verifica della veridicità e della correttezza dei dati riportati, impedito un eventuale calcolo del TEG così come anche ogni analisi relativa all'asserita applicazione di interessi anatocistici.

Come già chiarito anche dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017, in materia di onere della prova, spetta al ricorrente produrre evidenza e dare dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda e, prima di tutto, questo onere attiene alla produzione della documentazione su cui si fondano le richieste azionate innanzi all'Arbitro; di qui ne discende che tale carenza documentale, non essendo il Collegio in condizione di riscontrare i dati riportati, non può che determinare l'esito del procedimento in senso a lui sfavorevole.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS